



Tribunale di Roma

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Daniela Bracci,
sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 3 aprile 2023 nel procedimento n. **1960/2023**
R.G. instaurato ex art. 700 cpc da:

VELARDI MARIA CLOTILDE, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv.
Vittoriana Megna

contro:

INPS in persona del legale rappresentante, parte resistente con il patrocinio dell'avv.
Maria Carla Attanasio

Con ricorso depositato il 17.01.2023, Velardi Maria Clotilde adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL chiedendola l'immediata sospensione o revoca del provvedimento comunicato il 31.10.2022 con cui l'Inps aveva disposto in autotutela l'annullamento del provvedimento di concessione della rendita vitalizia notificato il 16.10.2012 con riferimento alla domanda n. 10850 avanzata dalla ricorrente.

Deduceva che l'Inps aveva giustificato l'annullamento in autotutela affermando che a seguito di verifiche erano emerse delle incongruenze nei documenti presentati dalla ricorrente a supporto dell'istanza di rendita vitalizia; che per effetto di detto annullamento era venuta meno il trattamento di pensione anticipata (cat. VO n. 10083374) goduta dalla ricorrente dal 01.08.2013; di essere rimasta pertanto priva di ogni fonte di reddito e mezzo di sostentamento dal novembre 2022; di essere malata e di vivere con il figlio di 29 anni che era inoccupato e a suo carico; che sussisteva il periculum di subire, nelle more di un giudizio ordinario, un danno grave e irreparabile al suo diritto a una vita dignitosa; che nel merito il provvedimento in autotutela emesso



dall'Inps era illegittimo perché violativo delle norme che disciplinano il procedimento in autotutela; che in particolare, in violazione dell'art. 3 Reg. disposizioni in materia di autotutela Inps, l'Istituto non aveva comunicato alla ricorrente l'avvio del procedimento in autotutela, né, in violazione dell'art. 4 Reg. citato, aveva effettuato alcuna fase istruttoria idonea ad accertare le presunte incongruenze nei documenti presentati dalla ricorrente a supporto della domanda di rendita vitalizia; che altresì il provvedimento di annullamento in autotutela era privo della motivazione degli elementi di fatto e di diritto che avevano determinato la decisione; che inoltre il provvedimento di autotutela non era giustificato da ragioni di interesse pubblico né dal termine ragionevole asseriti dall'Inps ai sensi dell'art. 21 nonies l. n. 241/1990; che nel caso di specie il provvedimento in autotutela era stato emesso dall'Inps dopo che erano trascorsi 10 anni dalla concessione della rendita vitalizia; che il provvedimento di annullamento in autotutela era nullo o annullabile ai sensi dell'art. 21 septies e octies l. n. 241/90 perché privo degli elementi essenziali e perché adottato in violazione di legge. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda; in via gradata, chiedeva di accertare il suo diritto alla ripetizione della somma di € 53.725,97 a suo tempo versata all'Inps a seguito dell'accoglimento della domanda di costituzione della rendita vitalizia. Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio l'Inps che chiedeva il rigetto della domanda. Deduceva che il 21.06.2012 la ricorrente aveva presentato alla filiale Inps di Roma Eur (non competente per residenza) l'autorizzazione alla costituzione di rendita vitalizia, ai sensi dell'art.13 della legge n.1338/1962, relativamente ai contributi asseritamente dovuti da Augustea srl e Arti Grafiche Italiane, insoluti e dunque prescritti nei periodi dal 01.09.1977 – 01.12.1978 e dal 01.01.1979 al 01.04.1980; che alla domanda risultava allegato un attestato sostitutivo del libretto di lavoro, che era stato preso in considerazione in sede di istruttoria, in quanto prova della esistenza, durata e consistenza del rapporto di lavoro a fronte della contribuzione prescritta; che l'Istituto era stato successivamente notiziato della pendenza del procedimento penale n. 10410/2018 R.G.N.R. che riguardava anche la ricorrente, per diversi reati, anche di truffa, inerenti

	2	Giudice Daniela Bracci
--	---	------------------------



pure la costituzione di rendite vitalizie fondate su elementi di fatto non veritieri, volte al fine di fare conseguire agli indagati i requisiti per l'anticipato pensionamento; che a seguito dello svolgimento delle indagini, l'Inps aveva avuto notificata copia di un provvedimento di sequestro preventivo, dal quale era emersa, tra l'altro, la falsificazione del documento posto a fondamento della domanda di costituzione di rendita della ricorrente; che a seguito della recente conclusione delle indagini, come da avviso che il PM aveva notificato anche alla ricorrente, l'Inps era pervenuto nella disponibilità degli accertamenti di P.G. eseguiti dalla Guardia di Finanza, dai quali emergeva la falsificazione documentale che aveva indotto l'incolpevole ente in errore nel riconoscimento della rendita vitalizia; che pertanto l'Inps aveva effettuato delle verifiche su pratiche di rendita vitalizia tra cui quella della ricorrente, da cui si era ritenuto effettuare l'annullamento dei provvedimenti di accoglimento delle rendite vitalizie in autotutela, tenuto conto delle incongruenze rilevate nei documenti presentati a supporto delle istanze, considerando che la documentazione era risultata precostituita allo scopo di usufruire del beneficio; che non si era proceduto all'acquisizione di ulteriori elementi, in quanto era risultato adeguatamente provato dalle indagini di P.G. della Guardia di finanza che la documentazione fosse artefatta o falsificata; che in detta relazione si precisava: "...A seguito delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza *nell'ambito del Procedimento penale n. 10410/2018 R.G.N.R. sono emersi una serie di elementi che hanno portato a ritenere che VELARDI Maria Clotilde, al fine di accedere indebitamente al prepensionamento, abbia riscattato periodi contributivi in realtà mai lavorati, mediante la presentazione all'INPS di documenti falsi.* Tali elementi sono rappresentati nella SCHEDA n 70 (vedi doc n. 9 allegato Scheda_VELARDI_Maria_Clotilde). In base alla scheda trasmessa dalla relazione della Guardia di Finanza, che ha evidenziato ulteriori elementi non conosciuti al momento della domanda, con Provvedimento di annullamento in autotutela Disposizione n° 700100-22-0138 del 12/10/2022, la sede ha provveduto ad eliminare il provvedimento di costituzione rendita vitalizia per cui erano stati riscattati i periodi elencati nella tabella

		3	Giudice Daniela Bracci
--	--	---	------------------------



che segue, per un onere di € 53.725,97 versato in data 29.11.2012. DAL 1960/2023

SETTIMANE RETRIBUZIONE 01.09.1977 31.12.1977 18 € 1.016,00;01.01.1978 31.12.1978 48 € 2.710,00 ;01.01.1979 31.12.1979 52 € 2.936,30;01.01.1980 01.09.1980 33 € 1.863,23 ...

Pertanto, ritenendo sussistenti gli elementi per procedere all'annullamento in autotutela dei provvedimenti di accoglimento delle domande di rendita vitalizia ed, eventualmente, anche i presupposti per la revoca delle prestazioni pensionistiche, ha disposto al fine di evitare la percezione di somme indebite, l'intervento immediato delle sedi per la predisposizione degli adempimenti propedeutici (oscuramento della contribuzione di riscatto e immediata sospensione del pagamento della pensione in caso di perdita dei requisiti) provvedendo poi al definitivo annullamento in autotutela dei provvedimenti di rendita vitalizia e della pensione con conseguente quantificazione e contestazione delle somme indebitamente percepite. È stato inoltre precisato che tali adempimenti dovevano essere posti in essere solo per i soggetti per i quali le Autorità inquirenti avevano provveduto alla notifica dell'informazione di garanzia. Nel caso di specie, la signora Velardi, rientra nell'elenco dei soggetti coinvolti e risulta notificata per lei l'informazione di garanzia il 26 settembre 2022. Alla luce di quanto sopra, la sede ha provveduto tempestivamente all'oscuramento della contribuzione accreditata in accoglimento della domanda di rendita vitalizia n. 10850 del 21/06/2012 e successivamente ad emettere il provvedimento di annullamento in autotutela d'ufficio. Per quanto riguarda la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, le indagini giudiziarie di rilevanza penale in atto hanno reso necessarie intervenire senza il previo coinvolgimento della parte a cui comunque era stato notificato avviso di garanzia sulla vicenda e d'urgenza al fine di evitare prestazioni non dovute. In ogni caso la notifica del provvedimento ha consentito, come dimostra la stessa proposizione del ricorso, la tutela della ricorrente... ”; che nella citata scheda 70 allegata si rilevava che “... la variazione effettuata da Giuseppe PIERGENTILI (dipendente INPS pure esso indagato NdR) sul sistema informatizzato dell'INPS dell'indirizzo di residenza di VELARDI Maria Clotilde

		4	Giudice Daniela Bracci
--	--	---	------------------------



con conseguente modifica della sede INPS di competenza, così come indicato nella tabella che segue: 16.07.2012 21.06.2012 Via Birmania n. 2 00144 Roma Via Taurasia n. 9 00183 Roma Filiale Metropolitana Roma (7000)

Da accertamenti svolti presso il Comune di Roma si rileva che Maria Clotilde VELARDI, dal 2002, è residente in Roma via Taurasia n. 9 e non in via Birmania n. 2, ove non è mai stata residente. Tale variazione è stata evidentemente fatta da Giuseppe PIERGENTILI al fine di attrarre la competenza presso il suo ufficio; dal fascicolo relativo alla *pratica di rendita vitalizia, sequestrato presso la sede INPS di “Roma Eur 7001”*, si rileva che *VELARDI Maria Clotilde, in data 21.06.2012, ha presentato l’istanza di costituzione di rendita vitalizia² [doc N. 2], con la quale ha dichiarato di aver lavorato nei periodi dall’1.09.1977 all’1.12.1978 e dal’1.01.1979 al’1.04.1980, per le ditte “AUGUSTEA S.R.L.”³ e “ARTI GRAFICHE ITALIANE”, con sede a Roma in Piazza delle Cinque Lune n. 113. Con tale istanza la citata VELARDI ha richiesto di riscattare n. 151 settimane.*

A corredo dell’istanza la stessa VELARDI ha fornito copia dell’Attestato sostitutivo del Libretto di Lavoro n. 1796374 [doc N. 3] costituito da n. 04 pagine, è stato rilevato conforme all’originale dall’Ufficiale dell’Anagrafe del Comune di Roma, Marco MACCARONI. Si sottolinea, in proposito, che il MACCARONI ha autenticato anche le copie degli attestati sostitutivi presentati all’INPS dai seguenti dipendenti del gruppo GEDI COLLACCHIONI Mario, OTTAVIANI Umberto, BERNARDINI Paolo, PILUDU Anna, CIERVO Rosalba e GIORGI Serenella. Tutte le copie sono risultate false. Nella parte relativa alle attestazioni dei datori di lavoro, sono riportati i seguenti periodi: - dall’1.09.1977 all’1.12.1978, assunzione presso “AUGUSTEA s.r.l. Officine Grafiche e Cartotecniche”; - dall’1.01.1979 all’1.04.1980, assunzione presso “ARTI GRAFICHE ITALIANE s.p.a. 00186 Roma – Piazza Cinque Lune, 113”; - dal 03.02.1984 all’11.02.1984 assunzione presso “Editoriale LA REPUBBLICA S.p.A. Piazza Indipendenza, 11/b 00185 ROMA”; 1 Come risulta dai dati forniti, in data 09.10.2018 dal Comune di Roma – Municipio VIII – Servizi Demografici.

		5	Giudice Daniela Bracci
--	--	---	------------------------



Di contro, all'interno del fascicolo personale di VELARDI Maria Clotilde – sequestrato presso gli uffici del gruppo GEDI - è presente un'altra copia del suo Libretto di Lavoro composta da tre pagine [ANNESSO N. 4]. Dall'analisi del documento si rileva che: risulta emesso in data 06.02.1984, cioè successivamente alla data dei periodi lavorativi oggetto di riscatto (dall'1.09.1977 all'1.12.1978 e dall'1.01.1979 all'1.04.1980); la parte superiore del primo foglio, riporta la nota manoscritta "ritirato il: 13/XII/2011 FIRMA: M. Clotilde Velardi"; la parte inferiore del primo foglio reca l'annotazione "PIERGENTILI"; tra le attestazioni dei datori di lavoro non sono indicate quelle oggetto di riscatto riportate invece nella copia presentata all'INPS, cioè:

o dall'1.09.1977 all'1.12.1978, assunzione presso "AUGUSTEA s.r.l. Officine Grafice e Cartotecniche"; o dall'1.01.1979 all'1.04.1980, assunzione presso "ARTI GRAFICE ITALIANE s.p.a. 00186 Roma – Piazza Cinque Lune, 113 .Dal confronto dei due documenti, che per comodità di lettura verranno di seguito indicate come "copia5 INPS" e "copia6 G.E.D.I.", sono emersi gli elementi di seguito indicati:- la copia INPS risulta costituita da quattro pagine mentre la copia G.E.D.I. da tre pagine; - la copia della prima pagina dell'Attestato presentato all'INPS non riporta la parte con la data del rilascio (06.02.1984). Il fine evidente è quello di occultare la data di emissione che è successiva ai periodi lavorativi oggetto di riscatto. Si riportano di seguito le immagini di interesse: la modifica apportata appare ancora più evidente confrontando la pagina due delle copie, ove sono indicati i primi periodi lavorativi svolti da VELARDI(VEDI relazione 70 allegata). in ordine all'effettività dell'impiego della VELARDI presso la società "AUGUSTEA s.r.l. Officine Grafice e Cartotecniche" va rilevato che: la società non risulta censita nelle banche dati in uso al Corpo; il medesimo timbro, riportante l'errore nella parola Grafice è stato utilizzato tra le attestazioni dei datori di lavoro del libretto di lavoro di DI CESARE Danilo, autore anch'egli di illeciti riscatti di periodi contributivi. Dal confronto si rileva la similitudine dei due timbri sia per l'utilizzo degli stessi caratteri di scrittura, sia per il medesimo errore ortografico. Si riportano di seguito le immagini di interesse si sottolinea che la p.g. ha individuato la società avente

		6	Giudice Daniela Bracci
--	--	---	------------------------



denominazione “ARTI GRAFICHE ITALIANE S.p.a.”. E’ stato quindi escusso in atti ZANZOTTO Brunaldo⁸, rappresentante legale della ARTI GRAFICHE ITALIANE S.P.A.(dall’01.01.1983 al 27.03.1986) il quale riferito di non aver mai sentito nominare VELARDI Maria Clotilde [ANNESSO N. 5]; all’interno del fascicolo personale di VELARDI Maria Clotilde sottoposto a sequestro presso gli uffici del gruppo GEDI, sono stati rinvenuti, altresì: la Domanda di Impiego del 05.02.1981 [ANNESSO N. 6], sottoscritta dalla stessa VELARDI, all’interno della quale ha dichiarato che l’impiego oggetto della domanda (assunzione presso LA REPUBBLICA) costituiva la sua prima occupazione; che pertanto la domanda di costituzione rendita risultava fondata sull’attestato sostitutivo del libretto di lavoro allegato, che in seguito alle indagini della Guardia di Finanza era risultato falsificato; che nessun altro elemento comprovante il rapporto di lavoro era presente nel fascicolo amministrativo; che la domanda di costituzione rendita vitalizia era stata accolta con provvedimento del 16.10.2012, ed a seguito del pagamento del relativo importo erano state accreditate alla ricorrente le settimane di contribuzione nei periodi dal 01.09.1977 – 01.12.1978 e dal 01.01.1979 al 01.04.1980, ma per quanto attiene al primo periodo era emerso che la ditta AUGUSTEA era cessata prima del periodo chiesto a riscatto; che per quanto attiene al secondo periodo la contribuzione dalla verifica del periodo 1980 essendo la ricorrente cessata in data 01.04.1980 a suo dire le settimane possibili erano 13 anziché 33 come sarebbe stato necessario per ottenere la pensione anticipata; che per tale motivo, nell’ambito delle proprie prerogative di monitoraggio, la Direzione dell’ente, allertata dalla possibile esistenza di irregolarità nella trattazione e definizione di diverse pratiche relative a domande di costituzione rendita vitalizia, commesse da parte del dipendente della Sede INPS di Roma Eur, Piergentili Giuseppe (tra le quali vi è anche quella presentata dal ricorrente ed accolta a seguito proprio di istruttoria svolta dal predetto dipendente) aveva tempestivamente avviato il procedimento di verifica in autotutela; che inoltre l’Istituto aveva una indagine ispettiva interna, volta a vagliare la conformità ai doveri istituzionali e d’ufficio dei dipendenti Gennari Mauro e Piergentili Giuseppe nella

		7	Giudice Daniela Bracci
--	--	---	------------------------



legittimità, regolarità e completezza di trattazione e definizione di tutte le pratiche di costituzione rendita dagli stessi lavorate, comprese quelle già esaminate in sede di autotutela già avviata, come quella del ricorrente; che dall'accertamento condotto nei confronti della ricorrente era emersa l'assenza, nel fascicolo del relativo procedimento, dell'originale -ovvero di copia autentica- del contratto di lavoro comprovante non solo l'esistenza, ma anche la durata e continuità delle prestazioni lavorative asseritamente rese per i periodi oggetto della domanda stessa; che era emersa quindi l'irregolare mancanza della prova del rapporto di lavoro, in quanto agli atti risulta consegnata documentazione non idonea a comprovare non solo l'esistenza, ma anche la durata e continuità delle prestazioni lavorative asseritamente rese dal ricorrente per i periodi oggetto della domanda stessa; che di conseguenza il 30.10.2022 era stato emesso il provvedimento di annullamento in autotutela. Svolte considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto della domanda.

All'udienza del 3 aprile 2023, previo esame delle note autorizzate, all'esito della discussione orale veniva adottata riserva del provvedimento.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento per carenza del fumus boni iuris.

L'art. 21 nonies co. 1 l. n. 241/90 dispone che "Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo."

Il successivo comma 2bis precisa altresì che "I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive

		8	Giudice Daniela Bracci
--	--	---	------------------------



di certificazione e dell'atto di notorietà' false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di ((dodici)) mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445”.

Secondo la giurisprudenza amministrativa il potere di autotutela può essere esercitato anche al di là del termine di 18 mesi previsto dalla norma citata e anche a prescindere dall'attesa di una sentenza del giudice penale che accerti l'esistenza di reati, nel caso in cui il provvedimento sia stato emesso sulla base di una “mera falsa rappresentazione, che può limitarsi anche al solo silenzio su circostanze rilevanti o al riferimento solo parziale delle medesime” (cfr. CdS sez. IV n. 4374 del 2018; CdS sez. V n. 3940 del 2018).

Nel caso in esame è incontroverso che nell'ottobre 2012 la ricorrente ebbe a ricevere dall'Inps il provvedimento n. 10850 di accoglimento della domanda di rendita vitalizia, protocollata con n. 34010850 del 21.06.2012, per effetto della quale ha poi goduto dal 1° agosto 2013 del trattamento pensionistico anticipato cat. VO n. 10083374.

Appare pertanto curioso che l'istante, a seguito della costituzione in giudizio dell'Inps, abbia dichiarato, nelle note autorizzate, di disconoscere la domanda amministrativa di rendita vitalizia dalla stessa presentata il 21.06.2012, come allegata dall'Inps sub doc. 2. Al riguardo la ricorrente ha precisato di non essersi occupata di presentare la domanda all'Inps e di non averla neanche compilata e sottoscritta e quindi di non essere a conoscenza del contenuto del libretto di lavoro presentato all'Inps, che indicava come suoi datori le società Augustea srl e Arti Grafice srl, presso cui non aveva mai lavorato. Ebbene, se la ricorrente non ha presentato la domanda di rendita vitalizia appare evidente che la stessa non avesse titolo per il riscatto dei periodi lavorati ivi indicati, che hanno poi inciso sul trattamento pensionistico anticipato, dalla stessa percepito dall'agosto 2013 fino al novembre 2022; sicchè l'Inps ha correttamente annullato in

		9	Giudice Daniela Bracci
--	--	---	------------------------



autotutela il provvedimento di costituzione di rendita vitalizia (n. 10850 del 2 ottobre 2012; doc. 2 fasc. ric).

Se invece la ricorrente nel giugno 2012 ha presentato una domanda di rendita vitalizia diversa da quella allegata dall'Inps sub doc 2, sarebbe stato onere dell'istante dedurre e provare detta circostanza; tanto più che è la stessa ricorrente ad ammettere di avere effettivamente ricevuto nell'ottobre 2012 il provvedimento di accoglimento della domanda di rendita vitalizia anche se relativa ad un diverso periodo da quello lavorato, "diversità alla quale non ha dato peso facendo affidamento sul riscatto contributivo dei periodi in cui aveva effettivamente lavorato per il medesimo datore di lavoro (Editoriale La Repubblica s.p.a.) e parzialmente regolarizzati"!

Dunque l'istante ammette di essere stata sempre a conoscenza, sin dalla ricezione del provvedimento di accoglimento della domanda di costituzione di rendita vitalizia, che i periodi di riscatto contributivo ivi indicati non erano quelli da lei effettivamente lavorati; riconoscendo inoltre di non aver mai lavorato per Augustea srl e Arti Grafice srl.

Altresì l'istante ammette che, sulla base di detto provvedimento di accoglimento dell'Inps, ebbe a versare all'Istituto previdenziale l'onere di riscatto (€ 53.725,97) come calcolato dall'Inps in base ai periodi da riscattare!

E' proprio il fatto che la ricorrente abbia versato l'importo calcolato dall'Inps per il riscatto che evidenzia che la sig.ra aveva presentato la domanda di rendita vitalizia indicando come periodi lavorati da riscattare esattamente quelli riportati nel provvedimento di accoglimento dell'Inps.

Ciò dimostra inequivocabilmente che i periodi lavorativi, indicati nell'unica domanda di rendita vitalizia protocollata n. 34010850 del 21.06.2012 a nome della sig.ra Velardi Maria Clotilde10850, fossero proprio quelli risultanti nella domanda amministrativa allegata dall'Inps sub doc. 2: ossia 01.09.1977 – 01.12.1978 presso Augustea srl e dal 01.01.1979 al 01.04.1980 presso Arti Grafiche Italiane.

Conseguentemente, avendo la ricorrente espressamente riconosciuto nei suoi atti difensivi di non aver mai lavorato per Augustea srl e Arti Grafice nei periodi oggetto di

		10	Giudice Daniela Bracci
--	--	----	------------------------



riscatto contributivo indicati nel provvedimento di accoglimento della domanda di rendita vitalizia, devono escludersi profili di illegittimità del provvedimento dell'Inps di annullamento del provvedimento n. 10850 di accoglimento della domanda di costituzione di rendita vitalizia presentata dalla ricorrente il 21.06.2012.

L'annullamento del provvedimento di costituzione di rendita vitalizia, disposto con provvedimento del 12.10.2022 (doc. 1 ric.), ha quindi correttamente determinato l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei contributi necessari per la pensione di anzianità anticipata di cui alla l. n. 416/81, fruita dalla ricorrente a decorrere dall'agosto 2013.

Da quanto sopra illustrato e argomentato deriva il rigetto della domanda per carenza del fumus boni iuris.

Ai sensi dell'art. 91 cpc, la parte ricorrente deve essere condannata a rifondere all'Inps le spese di lite, liquidate come in dispositivo con aumento del 33% a carico del soccombente per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa (art. 4 comma 8 dm n. 55/2014)

P.Q.M

RIGETTA IL RICORSO.

CONDANNA VELARDI MARIA CLOTILDE A RIFONDERE ALL'INPS LE SPESE DI LITE, CHE LIQUIDA IN € 2.147,95

Si comunichi alle parti costituite in giudizio.

Roma, 6 aprile 2023

Giudice

Daniela Bracci

		11	Giudice Daniela Bracci
--	--	----	------------------------

